

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(ARIOSTO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1979

Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, emanato in forza della legge 28 giugno 1866, n. 2987, che sopprime gli ordini e le corporazioni religiose, affidò allo Stato italiano la cura della conservazione degli edifici, biblioteche, archivi, eccetera, delle Badie di Montecassino, di Cava dei Tirreni e di altri simili stabilimenti ecclesiastici, distinti per la monumentale importanza e per il complesso dei tesori artistici da essi posseduti. A tali stabilimenti, in applicazione di una successiva norma (regio decreto 5 luglio 1882, n. 917), si aggiunsero quelli di Montevergine in Mercogliano, dei gerolamini di San Filippo a Napoli, dei benedettini di Praglia, di Trisulti a Collepardo, di Grottaferrata, di Santa Scolastica

a Subiaco, di Casamari a Veroli e, più tardi, di Santa Giustina a Padova e di Farfa.

Soltanto alle biblioteche annesse a tali stabilimenti ecclesiastici, tra quelli elencati nella legge 28 giugno 1866, n. 2987, e in tempi successivi, furono rese applicabili dall'articolo 3 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche governative, approvato con regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733, le norme del regolamento stesso e « in particolar modo quelle del titolo VI sull'uso pubblico, in quanto non contrastino con le norme speciali che le regolano ».

Dette biblioteche possiedono un ricco e pregevole patrimonio bibliografico e la loro utilità discende, oltre che dalla cospicuità dei fondi librari, dalla capacità rivelata nel

proficuo inserimento nel servizio di diffusione della cultura, specie nell'area ambientale in cui operano; esse esercitano, infatti, un compito di completamento del servizio delle altre biblioteche statali e non statali.

Per l'espletamento dei gravosi compiti connessi al servizio, allo stato attuale, lavora in ciascuna biblioteca, tra mille difficoltà, un solo bibliotecario.

L'Amministrazione è fin qui intervenuta con aiuti finanziari che sono serviti al restauro di libri, all'acquisto di opere necessarie per l'aggiornamento delle preziose raccolte, per un ammodernamento delle attrezzature.

Ma, nonostante questi interventi, che hanno risolto solo in parte i vari problemi, che assillano peraltro tutte le biblioteche statali, resta da affrontare la grave questione del personale, di cui si avverte sempre più il bisogno per una adeguata risposta alle sempre più numerose richieste dei frequentatori.

A tale scopo, dopo aver richiesto il preventivo parere del Ministero del tesoro, è stato predisposto l'unito disegno di legge,

già presentato nella passata legislatura ed approvato con modifiche dal Senato, che ora si ripropone nella stesura parlamentare, con l'unica variazione della clausola finanziaria, in quanto il compenso che il conservatore deve corrispondere al personale ha come parametro lo stipendio annuo iniziale delle corrispondenti carriere statali, che, come noto, hanno subito variazioni.

L'articolato prevede l'assegnazione di una somma annua necessaria ad assicurare il funzionamento delle biblioteche e che viene ripartita dal Ministero sulla base di effettive esigenze di funzionamento delle medesime, mediante apposite convenzioni (articolo 1).

L'articolo 2 stabilisce la durata e il contenuto delle convenzioni, il compenso da corrispondere al personale nonchè gli oneri previdenziali, da cui scaturisce l'onere finanziario annuo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche.

L'articolo 3 concerne la norma finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le spese di personale, necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 344 milioni.

La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.

Art. 2.

Le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno durata annuale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unità di personale distinto per categorie funzionali, che il conservatore è tenuto ad assumere per il funzionamento della biblioteca; la misura del compenso che il conservatore deve trimestralmente corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, previsti dal regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

Dell'adempimento delle convenzioni suddette, da stipulare nei limiti delle somme annualmente accreditate, è responsabile il conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera è gratuita.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge ed esercita, in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.